



ISTITUTO TECNICO ECONOMICO STATALE "MACEDONIOMELLONI"

Viale Maria Luigia, 9/a - 43125 - Parma
Tel 0521.282239 - Fax 0521.200567
PRTD02000E@istruzione.it - info@itemelloni.edu.it



REGOLAMENTO DI DISCIPLINA

Approvato dal Consiglio di Istituto in data 20.11.2019

Capo 1. DISPOSIZIONI GENERALI

art.1

Il presente Regolamento viene redatto in conformità con quanto previsto dallo "Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria" (DPR 24 giugno 1998, n.249, DPR del 21.11.07, n.235), di seguito denominato Statuto, e con le altre norme attualmente in vigore che regolano la materia in esame (Legge 169 del 30 ottobre 2008).

art.2

1. La vita della comunità scolastica si basa sulla libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e di religione, sul rispetto reciproco di tutte le persone che la compongono, quale che sia la loro età e condizione, nel ripudio di ogni barriera ideologica, sociale e culturale.
2. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.

art.3

Gli studenti condividono la responsabilità del mantenimento di ordine, sicurezza e serenità del contesto scolastico (sia a livello relazionale, sia a livello strutturale), riconoscendo in tali condizioni un importante fattore di qualità della vita della scuola.

art.4

Lo studente ha diritto di essere informato sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola.

art.5

1. La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto.
2. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica.
3. Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente.

art.6

Rimane aperta la responsabilità di adire l'autorità nel caso in cui le infrazioni disciplinari costituiscano anche reato e/o illecito civile.

Capo 2. LA RAPPRESENTANZA DEGLI STUDENTI

L'accettazione del ruolo di rappresentante di classe, di Istituto, della Consulta provinciale degli studenti, comporta per l'eletto l'impegno a ricoprire l'incarico con diligenza, senso di responsabilità e nell'esclusivo interesse della comunità scolastica che lo ha scelto. Essendo il rappresentante un punto di riferimento per i compagni, questi dovrà per primo rispettare le regole della comunità scolastica.

Le norme di seguito riportate sono stabilite in considerazione del suo mandato.

art. 1

La decadenza del rappresentante di Istituto e della Consulta interviene automaticamente in caso di sanzioni dall'ammonizione scritta alla sospensione.

art 2

La decadenza del rappresentante di classe interviene automaticamente in caso di sospensione. Il Consiglio di classe può deliberare la decadenza nel caso di ammonizione.

art 3

Il rappresentante ha l'obbligo di partecipare agli impegni scolastici propri del suo ufficio anche se tali impegni si svolgono in orario pomeridiano.

Salvo giustificati motivi che dovranno essere documentati, le ripetute violazioni di questi obblighi comportano la sua decadenza.

art 4.

Per favorire la partecipazione alla vita scolastica degli studenti più giovani, non può candidarsi al ruolo di rappresentante della classe prima chi abbia già frequentato la stessa classe nel precedente anno scolastico.

art 5

Gli organi competenti a decretare la decadenza sono il Consiglio di classe per il rappresentante di classe, il Consiglio di Istituto per il rappresentante di Istituto, il Dirigente per il rappresentante della Consulta.

L'istanza può essere proposta dai rappresentati o dagli altri membri degli organi collegiali.

Capo 3. SANZIONI**art.1**

Vengono individuate le seguenti forme di intervento e sanzione:

1. Avvertimento verbale all'alunno (da parte del docente, del coordinatore, del Dirigente Scolastico).
2. Avvertimento scritto sul registro (nota disciplinare del docente, del coordinatore, del Dirigente Scolastico).
3. Ammonizione formale verbale, ovvero colloquio con i genitori (da parte del coordinatore, del Dirigente Scolastico).
4. Ammonizione formale scritta, ovvero comunicazione scritta allo studente ed alla famiglia (da parte del Dirigente Scolastico).
5. Allontanamento dalla attività didattica per: a) 1 giorno; b) 3 giorni; c) da 4 a 15 giorni (da parte del Consiglio di classe).
6. Allontanamento dalla comunità scolastica oltre i 15 giorni per un periodo di tempo comunque limitato (da parte del Consiglio d'Istituto).
7. Allontanamento dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico (da parte del Consiglio di Istituto)
8. Esclusione dallo scrutinio finale o non ammissione all'Esame di Stato (da parte del Consiglio d'Istituto).
9. Risarcimento del danno arrecato in eventuale aggiunta agli interventi precedentemente indicati, una volta accertata la responsabilità personale o collettiva.

art.2

Allo studente viene offerta la possibilità di convertire e/o di integrare la sanzione con attività in favore della comunità scolastica.

A titolo esemplificativo si individuano le seguenti tipologie di lavori utili:

- affiancamento personale ATA per lavori di segreteria (fotocopie, timbrature, catalogazioni, riordino archivi, ecc);
- affiancamento personale ATA per lavori di copisteria (fotocopie, fascicolatura, graffatura, movimentazione carta, ecc);

- affiancamento personale ATA per lavori di ripristino delle aree comuni (cortile, atrio, corridoi) dopo la ricreazione (pulizia superfici calpestabili, rimozione rifiuti, ecc);
- affiancamento personale ATA per operazioni di ripristino e pulizia ordinari e straordinari dei locali scolastici e delle loro pertinenze;
- affiancamento personale ATA in biblioteca (catalogazione, spostamento, ricollocazione, ecc).

E' altresì possibile l'affiancamento di docenti per attività a favore di altri studenti.

Tutte le attività potranno essere svolte sia in orario curriculare, sia in orario pomeridiano.

art.3

In ogni caso di mancanza disciplinare la sanzione terrà conto del ravvedimento del responsabile e delle eventuali scuse rivolte ai danneggiati.

Capo 4. MANCANZE DISCIPLINARI E RELATIVE SANZIONI

art.1

Vengono individuate le seguenti mancanze disciplinari ed i relativi interventi sanzionatori in relazione ai doveri previsti dall'art.3 dello Statuto.

DOVERE

1. Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi, a consentire un regolare svolgimento delle lezioni e a rispettare le disposizioni di legge.

MANCANZA DISCIPLINARE

Atteggiamenti che indicano mancanza di assolvimento assiduo in relazione alla frequenza delle lezioni e atteggiamenti o comportamenti che disturbano il regolare svolgimento delle attività didattiche ivi compresi i corsi di recupero (ad es: scarsa puntualità, numerosi ritardi anche non consecutivi, uso improprio, ripetuta dimenticanza, alterazione o smarrimento del badge personale, uscite non autorizzate dall'aula).

INTERVENTO/SANZIONE

1. Avvertimento verbale
2. Avvertimento scritto sul registro (nota disciplinare)
3. Ammonizione formale verbale
4. Ammonizione formale scritta
5. Allontanamento dall'attività didattica
6. Esclusione dai corsi di recupero

Per quanto riguarda l'uso del badge:

1. Avvertimento scritto sul registro (in caso di dimenticanza reiterata)
2. Acquisto di un nuovo badge personale (in caso di alterazione smarrimento)
3. Allontanamento dall'attività didattica da 2 a 5 giorni (in caso di uso improprio)
4. Allontanamento dall'attività didattica da 1 a 15 giorni (in caso di recidiva)

MANCANZA DISCIPLINARE

Falsificazione firme e/o documenti.

INTERVENTO/SANZIONE

1. Avvertimento scritto sul registro (nota disciplinare)
2. Ammonizione formale verbale
3. Ammonizione formale scritta
4. Allontanamento dall'attività didattica da 1 a 15 giorni

MANCANZA DISCIPLINARE

Mancato raggiungimento del numero di ore previste per l'ammissione agli scrutini fissato dall'orario personalizzato individuale per ciascun indirizzo, tenuto conto delle deroghe, ai sensi della delibera del Collegio docenti.

INTERVENTO/DISPOSIZIONE

Non ammissione agli scrutini

2.DOVERE Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del Dirigente Scolastico, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi.

MANCANZA DISCIPLINARE

Ogni comportamento o espressione verbale che manifesti mancanza di rispetto, offenda o danneggi le persone, turbi lo svolgimento dell'attività didattica, offenda il comune senso del pudore.

INTERVENTO/SANZIONE

1. Avvertimento verbale
2. Avvertimento scritto sul registro (nota disciplinare)
3. Ammonizione formale verbale
4. Ammonizione formale scritta
5. Allontanamento dall'attività didattica da 1 a 15 giorni
6. Allontanamento dalla comunità scolastica oltre 15 giorni e per un periodo di tempo comunque limitato
7. Allontanamento dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico
8. Esclusione dallo scrutinio finale e/o non ammissione all'Esame di Stato

MANCANZA DISCIPLINARE

Ogni comportamento, azione o espressione verbale persistente e continuativa che mira deliberatamente a prevaricare, far del male o danneggiare qualcuno in forma diretta o indiretta (ad es.: prepotenza fisica o verbale, diffusione di dicerie, calunnie e pettegolezzi, esclusione dal gruppo, isolamento, azioni di cyberbullying) comunque ascrivibile al fenomeno del bullismo. La mancanza viene considerata più grave se compiuta in concorso tra più studenti o nei confronti di soggetti deboli.

INTERVENTO/SANZIONE

1. Avvertimento verbale
 2. Avvertimento scritto sul registro (nota disciplinare)
 3. Ammonizione formale verbale
 4. Ammonizione formale scritta
 5. Allontanamento dall'attività didattica da 1 a 15 giorni
 6. Allontanamento dalla comunità scolastica oltre i 15 giorni per un periodo di tempo comunque limitato.
 7. Allontanamento dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico
 8. Esclusione dallo scrutinio finale o non ammissione all'Esame di Stato
- Nei casi di cyberbullismo si applicano anche gli ulteriori interventi previsti al successivo punto.

DOVERE

3. Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento corretto e coerente con i principi di cui al capo 1.

MANCANZA DISCIPLINARE

Comportamenti o atteggiamenti che violano i principi democratici cui l'istituzione scolastica ispira la sua attività formativa (vedi capo 1); comportamenti che danneggiano l'immagine della scuola.

INTERVENTO/SANZIONE

1. Avvertimento verbale
2. Avvertimento scritto sul registro (nota disciplinare)
3. Ammonizione formale verbale
4. Ammonizione formale scritta
5. Allontanamento dall'attività didattica da 1 a 15 giorni
6. Allontanamento dalla comunità scolastica oltre i 15 giorni per un periodo di tempo comunque limitato
7. Allontanamento dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico
8. Esclusione dallo scrutinio finale o non ammissione all'Esame di Stato

MANCANZA DISCIPLINARE

Uso del telefono cellulare e/o di altri dispositivi elettronici durante le attività didattiche, escluso l'uso consentito per scopi didattici; lo studente potrà tenerlo solo spento e/o nello zaino, e solamente durante l'intervallo potrà essere utilizzato.

INTERVENTO/SANZIONE

1. Avvertimento verbale
2. Avvertimento scritto sul registro (nota disciplinare)
3. Ammonizione formale verbale
4. Ammonizione formale scritta
5. Allontanamento dall'attività didattica da 1 a 15 giorni

Gli interventi da 1 a 4 possono essere accompagnati dal **sequestro del dispositivo** e dal deposito in Presidenza con restituzione al termine dell'attività didattica.

MANCANZA DISCIPLINARE

Uso del telefono cellulare e/o di altri dispositivi elettronici finalizzato alla registrazione non autorizzata, vocale, filmata, fotografica di soggetti presenti all'interno della comunità scolastica o comunque uso non connesso all'attività didattica.

INTERVENTO/SANZIONE

1. Avvertimento verbale
2. Avvertimento scritto sul registro (nota disciplinare)
3. Ammonizione formale verbale
4. Ammonizione formale scritta
5. Allontanamento dall'attività didattica da 1 a 15 giorni
6. Allontanamento dalla comunità scolastica oltre i 15 giorni per un periodo di tempo comunque limitato
7. Allontanamento dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico
8. Esclusione dallo scrutinio finale o non ammissione all'Esame di Stato

Gli interventi da 1 a 4 possono essere accompagnati dal sequestro del dispositivo e dal deposito in Presidenza con restituzione al termine dell'attività didattica.

Per i casi più gravi è prevista la segnalazione al Garante della Privacy ed alle Autorità competenti per le relative sanzioni di carattere amministrativo e/o penale.

DOVERE

Astenersi dal fumare in tutti gli spazi interni e nei cortili esterni dell'Istituto

MANCANZA DISCIPLINARE

Fumare negli spazi interni e/o nei cortili esterni dell'Istituto.

INTERVENTO/SANZIONE

Pena pecuniaria amministrativa prevista dalla L. 11.04.1975, n. 584;

1. Avvertimento verbale
2. Avvertimento scritto sul registro (nota disciplinare)
3. Ammonizione formale verbale
4. Ammonizione formale scritta
5. Allontanamento dall'attività didattica da 1 a 15 giorni

DOVERE

5. Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dai regolamenti dell'Istituto.

MANCANZA DISCIPLINARE

Comportamenti o atteggiamenti intenzionali che costituiscono un pericolo per sé o per gli altri o disattendono le disposizioni emanate in materia di sicurezza ed organizzazione scolastica (ad es. mancato rispetto dei turni di uscita al termine delle lezioni).

INTERVENTO/SANZIONE

1. Avvertimento verbale
2. Avvertimento scritto sul registro (nota disciplinare)
3. Ammonizione formale verbale
4. Ammonizione formale scritta
5. Allontanamento dall'attività didattica da 1 a 15 giorni

DOVERE

Gli studenti sono tenuti a utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola; condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e di averne cura.

MANCANZA DISCIPLINARE

Comportamenti dolosi o colposi che recano danno all'edificio scolastico, agli arredi, alle attrezzature ed in genere al patrimonio della scuola.

Sottrazione di materiale di proprietà della scuola.

Comportamenti che recano danno a beni personali altrui e/o sottrazione degli stessi;

INTERVENTO/SANZIONE

1. Avvertimento verbale
2. Avvertimento scritto sul registro (nota disciplinare)
3. Ammonizione formale verbale
4. Ammonizione formale scritta
5. Allontanamento dall'attività didattica da 1 a 15 giorni

6. Allontanamento dalla comunità scolastica oltre i 15 giorni per un periodo di tempo comunque limitato
7. Allontanamento dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico
8. Esclusione dallo scrutinio finale o non ammissione all'Esame di Stato
9. Richiesta di risarcimento dei danni a norma di legge

art.2

1. Nel caso di ripetute sanzioni 2, 3 e 4 relative al capo 2, art.1, cumulate dal medesimo studente o nel caso di mancanze disciplinari gravi, il passaggio alla successiva sanzione 5 è affidato alla discrezionalità del Consiglio di classe, convocato su proposta del Dirigente e/ o del coordinatore.
2. Nel caso in cui uno studente abbia cumulato ripetute sanzioni (sanzioni 1, 2, 3 relative al capo 2, art.1) o sia incorso in sanzioni disciplinari gravi (sanzioni 4 e 5 relative al capo 2, art.1) il Consiglio di classe valuterà in sede di scrutinio le ripercussioni sul voto di condotta con riferimento alla tabella dei criteri di attribuzione del medesimo deliberata dal Collegio dei docenti.

art.3

1. Nel caso di mancanze disciplinari connotate da particolare gravità e di mancanze disciplinari che violano il rispetto e la dignità della persona, e/o nel caso in cui si configurino reati, il Consiglio di classe demanderà il passaggio alle successive sanzioni 6,7 e 8 al Consiglio d'Istituto.
2. Nell'ipotesi di cui al comma 1) art 3 il Consiglio di Classe, in sede di scrutinio finale, valuterà la possibilità di attribuire un voto di condotta inferiore ai 6/10 con conseguente non ammissione al successivo anno di corso o all'esame conclusivo.

art.4

Le sanzioni per le mancanze disciplinari durante le sessioni d'esame sono irrogate dalla commissione esaminatrice e sono applicabili anche ai candidati esterni.

CAPO 5. PROCEDURE

art.1

L'avvertimento scritto sul registro (nota disciplinare) deve essere debitamente motivato da chi lo infligge (docente, coordinatore, Dirigente Scolastico).

art.2

L'ammonizione formale scritta è irrogata dal Dirigente Scolastico, sentite le parti in causa.

art.3

Per l'allontanamento dall'attività didattica da 1 a 15 giorni, che deve essere irrogata dal Consiglio di Classe convocato nella composizione allargata a tutte le componenti, si prevede la seguente procedura:

- a. rilevazione della mancanza disciplinare o delle mancanze disciplinari;
- b. contestazione dell'addebito da parte del Dirigente Scolastico o suo delegato, dopo aver sentito l'interessato ed aver individuato le responsabilità;
- c. convocazione del Consiglio di classe; lo studente ha diritto ai sensi dell'art.4, comma 3, dello Statuto ad esporre le proprie ragioni in tale sede;
- d. scelta della sanzione ed eventuale conversione in attività utili alla comunità scolastica;
- e. comunicazione all'interessato ed alla famiglia della sanzione irrogata;
- f. irrogazione della sanzione entro 7 giorni dal ricevimento della comunicazione, in mancanza di ricorso.

art.4

Per l'allontanamento dalla comunità scolastica oltre i 15 giorni, anche fino al termine dell'anno scolastico, e per l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'Esame di Stato il Consiglio d'Istituto – a seguito di contestazione dell'addebito all'interessato da parte del Dirigente Scolastico - seguirà la seguente procedura:

- a. presa d'atto della mancanza disciplinare;
- b. esame delle ragioni addotte dallo studente, presentate in forma scritta entro 7 giorni dalla contestazione o verbalmente in sede di Consiglio di Istituto;
- c. scelta della sanzione;
- d. comunicazione all'interessato ed alla famiglia della sanzione irrogata;
- e. irrogazione della sanzione nel più breve tempo possibile.

art. 5

Qualora dell'organo deliberante la sanzione faccia parte lo studente sanzionando o il genitore di questi, avverrà la sua sostituzione da parte del primo dei non eletti del rispettivo Consiglio.

CAPO 6. IMPUGNAZIONI

art.1

Ai sensi dell'art.5, comma 1 dello Statuto, contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, entro quindici giorni dalla comunicazione della sanzione, all'Organo di Garanzia dell'Istituto di cui al successivo capo 6.

art.2

Il Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale, o un dirigente da questi delegato, decide in via definitiva sui reclami presentati dagli studenti o da chiunque vi abbia interesse contro le violazioni dello Statuto o dei Regolamenti d'Istituto ai sensi dell'art.5, commi 3, 4, 5, 6 e 7 dello Statuto.

CAPO 7. ORGANO DI GARANZIA

art.1

L'Organo di Garanzia di cui all'art.5, comma 1 dello Statuto è composto da:

1 docente designato dal Consiglio d'Istituto;

1 rappresentante eletto dagli studenti (primo eletto della componente studenti al Consiglio di Istituto)

1 rappresentante eletto dai genitori (primo eletto della componente genitori al Consiglio di Istituto)

L'Organo di Garanzia è presieduto dal Dirigente Scolastico.

Per ciascuna componente è prevista la designazione o la elezione di un membro supplente. La durata del mandato è di 3 anni per la componente docenti e genitori mentre per la componente studenti la durata del mandato è di 1 anno.

I componenti possono essere riconfermati per una sola volta.

art.2

L'Organo di Garanzia è convocato dal presidente; le sedute sono valide in presenza della metà più uno dei componenti. Le delibere sono adottate a maggioranza dei votanti, non è prevista l'astensione dal voto; in caso di parità, prevale il voto del presidente.

art.3

1. L'Organo di Garanzia opera secondo i criteri indicati all'art.5 dello Statuto, in particolare:
- esamina e decide sui ricorsi contro le sanzioni irrogate presentati, entro dieci giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, dagli studenti o da chiunque vi abbia interesse;

- esamina e decide sui conflitti che sorgono all'interno della scuola relativamente all'applicazione del presente Regolamento.
- 2. Il genitore e lo studente eletti nel Consiglio di Istituto con il maggior numero di voti sono membri di diritto dell'organo di Garanzia. In caso di parità di voti si adatterà il criterio della maggiore età.
- 3. In caso di incompatibilità, impedimento o dimissioni dei membri di diritto, questi saranno sostituiti dai membri del Consiglio di Istituto che risultano secondi eletti nella rispettiva componente.
- 4. La durata dell'Organo, a decorrere dall'anno scolastico 2017/2018, è così articolata:
 - per la componente studenti, coinciderà con quella annuale prevista in Consiglio di Istituto per la medesima componente
 - per la componente genitori coinciderà con quella triennale prevista in Consiglio di Istituto per la medesima componente
 - per la componente docenti coinciderà con quella triennale prevista in Consiglio di Istituto per la medesima componente
- 5. La Commissione elettorale potrà in essere tutti gli adempimenti necessari affinché, in occasione dell'elezione del Consiglio di Istituto, sia reso noto a candidati ed elettori che i primi eletti del Consiglio di Istituto per le componenti studenti e genitori, saranno anche membri di diritto dell'Organo di garanzia

Capo 8. DISPOSIZIONI FINALI

Il presente Regolamento di disciplina è parte integrante del Regolamento d'Istituto, ha validità a partire dalla data di approvazione da parte del Consiglio d'Istituto ed è soggetto a modifiche, integrazioni o sostituzione da parte dell'organo medesimo.